



Comune di Robassomero

Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15

OGGETTO: Tassa comunale sui rifiuti anno 2026 - TARI. Presa d'atto piano finanziario 2026/2029, anno 2026, con conseguente determinazione e scadenze delle tariffe.

L'anno **duemilaventisei** addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Rag. Antonio MASSA - Sindaco	Sì
2. FERRERI Giuseppina - Vice Sindaco	Sì
3. GHITTI Lucia - Assessore	Sì
4. MARINO Andrea - Assessore	Sì
5. ZEOLLA Antonio - Assessore	Sì
6. BOARETTO Alessandro - Consigliere	Sì
7. SUCCO Maria Teresa - Consigliere	Sì
8. ZARU Valentina - Consigliere	Sì
9. BARONTI Daniele - Consigliere	Sì
10. MANGANI Rosalia - Consigliere	Sì
11. PORCHIETTO Maurizio - Consigliere	Sì
12. ALFANO Donato - Consigliere	Sì
13. APRILE Michele - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Dott.ssa BLENCIO Nicoletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Tassa comunale sui rifiuti anno 2026 - TARI. Presa d'atto piano finanziario 2026/2029, anno 2026, con conseguente determinazione e scadenze delle tariffe.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento illustrativo da parte del Sindaco il quale asserisce che *“la variazione delle fasce per la riduzione comunale sui costi fissi e sugli svuotamenti minimi della quota variabile è dovuta alla nuova normativa nazionale per l'erogazione del Bonus Sociale Rifiuti. Da quest'anno, infatti, tutti i nuclei familiari con ISEE inferiore a € 9.796,00, e fino a € 20.000,00 per i nuclei familiari con 4 figli a carico, riceveranno automaticamente uno sconto pari al 25% della quota fissa del tributo. Parificare, pertanto, le fasce comunali con quelle nazionali, innalzando il reddito massimo per accedere alla detrazione del 100%, consentirà di utilizzare il 25 % risparmiato grazie al Bonus Sociale per garantire a più famiglie l'accesso alla riduzione, senza la necessità per il Comune di far fronte ad un maggiore onere economico”*

Agevolazione Comunale TARI							
Fino anno 2025				Da anno 2026			
100%		50%		100%		50 %	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
0,00 €	8.000,00 €	8.000,01 €	10.140,00 €	0,00 €	9.796,00 €	9.796,01 €	10.140,00 €

Richiamato il D.lgs. 23.06.2011 n. 118 integrato e modificato dal D.lgs. 10.8.2014 n. 126 che ha introdotto la nuova contabilità armonizzata;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 31 del 22.12.2025, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028 e relativi allegati;

Richiamate le successive delibere di variazione;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 del 13.01.2026, esecutiva, avente ad oggetto *“Assegnazione risorse finanziarie per la gestione del bilancio 2026/2028 ai Responsabili di Area”*;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto in particolare, l'Allegato “A” di detta delibera, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Vista la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

Considerato che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Dato atto che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Dato atto che con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ARERA ha approvato il metodo tariffario MTR-3, per il terzo periodo regolatorio pluriennale 2026-2029, con aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria;

Tenuto conto che con la succitata deliberazione è stato anche approvato il Testo Integrato Corrispettivi Servizio Gestione Rifiuti (TICSER), recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione è stato redatto seguendo i criteri sopra citati;

Atteso che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di confermare quanto di buono istituito con il precedente metodo MTR-2 e di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine di promuovere la valorizzazione del recupero e del riciclo dei materiali e dell'energia;

Considerato che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

Considerato che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del CAV CISA del 09.03.2026 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2026;

Dato atto che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Verificato che il nuovo metodo MTR-3, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR-2 del secondo periodo regolatorio;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo

però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “*pay as you through*” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Verificato che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

Preso atto che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

Visto altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

Considerato che la procedura di approvazione del PEF è dall'art. 7 del metodo MTR-3, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-3 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Rilevato, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo “è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”;

Ritenuto dunque, che anche con il metodo MTR-3 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

Verificato altresì, che il metodo MTR-3, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2026-2029 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- degli obiettivi di potenziamento del servizio, in termini di consolidamento, ovvero di miglioramento, della qualità attraverso la modifica delle caratteristiche delle prestazioni erogato agli utenti e del perimetro gestionale, nonché del coefficiente CRI_a , volto a tener conto dei maggiori oneri conseguenti alla dinamica inflattiva verificatasi nel bilancio 2022-2023 e non già intercettati nelle precedenti predisposizioni tariffarie;

Preso atto che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

Atteso che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi del metodo MTR-3, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

Considerato anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

Considerato che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale 2026-2029;
- b) la relazione di accompagnamento;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

Ribadito che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2026;

Considerato le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione C.C n. 23 del 25/06/2021;

Visto il D.lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.lgs. n.152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione del tributo, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF con la quale è stato approvato il Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), all'interno del quale venivano stabilite le modalità di gestione del Bonus Sociale rifiuti;

Dato atto che in suddetta deliberazione è stato prevista, per l'anno 2025, un'agevolazione pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI per coloro che hanno un ISEE fino a € 9.530,00 per famiglie con massimo 3 figli e fino a € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico;

Dato atto che, con deliberazione ARERA n. 2/2026/R/COM, per l'anno 2026 la suddetta soglia ISEE, per avere diritto all'applicazione del Bonus Sociale, è stata variata ad € 9.796,00 per famiglie con massimo 3 figli a carico e € 20.000,00 per le famiglie con almeno 4 figli a carico;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, nelle more delle disposizioni governative, intende comunque confermare delle ulteriori agevolazioni per il corrente esercizio finanziario sulle utenze domestiche, per aiutare le famiglie che si trovano in difficoltà economica, con risorse del proprio bilancio, di cui € 1.500,00 derivanti dagli introiti dell'addizionale comunale 5 per mille devoluti dai cittadini robassomeresi in sede di dichiarazione dei redditi ed € 2.500,00 da altre entrate;

Ritenuto pertanto di approvare le seguenti agevolazioni economiche, applicando la **riduzione sui costi fissi e sugli svuotamenti minimi della quota variabile**, sulla base dei seguenti requisiti:

Riduzioni:

- *Riduzione del 100% del tributo per i nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE fino ad Euro 9.796,00;*
- *Riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE di importo tra Euro 9.796,01 ed Euro 10.140,00;*
- *Relazione di esenzione rilasciata dal C.I.S. (Consorzio Servizi Socio-Assistenziali) attestante la particolare difficoltà di disagio economico del nucleo familiare;*

dando atto che l'importo stanziato a bilancio è pari ad € 4.000,00 e che nel caso in cui l'importo delle riduzioni richieste superasse quanto stanziato le riduzioni saranno ridotte proporzionalmente;

Dato atto che il soggetto gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani è il Consorzio Intercomunale di Servizi di Ciriè;

Visto il Piano Finanziario taxa rifiuti puntuale – TARIP 2026 predisposto dall'ufficio tariffe della ditta CISA di Ciriè, contenente i costi del servizio di gestione dei rifiuti, diviso per singoli interventi, compresi gli investimenti, acclarato al protocollo comunale in data 16.04.2026 al n. 4066, ed allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua approvazione ed alla relativa determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2026;

Atteso che sulla base dei dati contenuti nel piano finanziario nel quale sono contenute le schede di ripartizione dei costi tra quota fissa e variabile, nonché tra utenza domestica e utenza non domestica, il Comune stabilirà la TARI a copertura integrale dei costi del servizio;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti Dott. Quaglia Roberto, acclarato al protocollo comunale in data 11.04.2025 al n. 3708, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Livo n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione unanime espressa in forma palese

D E L I B E R A

Di approvare il Piano Finanziario tassa rifiuti puntuale – TARI, con allegate tariffe anno 2026, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che il pagamento avverrà con le seguenti scadenze:

- 31 Luglio 2026 la 1° rata o rata unica,
- 30 Novembre 2026 la 2° rata;
- conguaglio entro il 31 marzo 2026 sulla base degli effettivi svuotamenti dell'indifferenziato conteggiati dal Consorzio.

Di approvare le seguenti agevolazioni economiche, applicando la **riduzione sui costi fissi e sugli svuotamenti minimi della quota variabile**, sulla base dei seguenti requisiti:

Riduzioni:

- *Riduzione del 100% del tributo per i nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE fino ad Euro 9.796,00;*
- *Riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in possesso di attestazione ISEE di importo tra Euro 9.796,01 ed Euro 10.140,00;*
- *Relazione di esenzione rilasciata dal C.I.S. (Consorzio Servizi Socio-Assistenziali) attestante la particolare difficoltà di disagio economico del nucleo familiare;*

dando atto che l'importo stanziato a bilancio è pari ad € 4.000,00 e che nel caso in cui l'importo delle riduzioni richieste superasse quanto stanziato le riduzioni saranno ridotte proporzionalmente;

Di dare atto che le agevolazioni di cui sopra trovano copertura finanziaria all'interno del bilancio comunale con risorse derivanti dagli introiti dell'addizionale comunale 5 per mille (circa € 1.500,00) devoluti dai cittadini robassomeresi in sede di dichiarazione dei redditi ed € 2.500,00 da altre entrate.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Di trasmettere copia della presente alla Ditta CISA di Ciriè per la formalizzazione degli adempimenti richiesti.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
F.to digitalmente
Rag. MASSA Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to digitalmente
Dott.ssa BLENCIO Nicoletta